Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 27 agosto 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 198 del 27 agosto 1936-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della Ferrovia « Vittorio Emanuele » sorteggiate nella 69ª estrazione effettuata in Roma il 12 agosto 1936-XIV.

(3521)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 25 maggio 1936-XIV, n. 1553.
Norme per la utilizzazione, come ricoveri permanenti controaerei, delle gallerie urbane da costruire.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1932-XII, n. 1915, recanti disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie urbane, affinchè possano anche soddisfare al còmpito di ricoveri antiaerei;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono approvate le annesse norme, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra, concernenti la utilizzazione, come ricoveri permanenti controaerei, delle gallerie urbane da costruire.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — GOBOLLI-GIGLI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 376, *foglio* 109. — MANCINI.

Norme per la utilizzazione delle gallerie urbane come ricoveri permanenti antiaerei.

Disposizioni generali.

Art. 1. — Tutti i progetti delle gallerie di cui all'art. 1 della legge 20 dicembre 1932-XII, n. 1915, debbono essere redatti previ accordi con il Comitato provinciale per la protezione antiaerea e quindi sottoposti all'approvazione del Comitato centrale interministeriale per la protezione antiaerea, allo scopo di stabilire se e quali tratti delle gallerie debbano essere utilizzati come ricoveri permanenti.

Sotto questo aspetto:

a) Le gallerie e le stazioni sotterranee delle ferrovie metropolitane saranno da considerare alla stessa stregua delle gallerie ferroviarie, limitatamente, però, a quelle adibite ad uso urbano e nelle quali il transito dei treni può essere interrotto senza pregiudizio del servizio ferroviario in generale; e ciò per non impedire alle metropolitane stesse di assolvere il compito di utile mezzo di trasporto della popolazione. Per esse, quindi, non si farà luogo, in generale, ad utilizzare le gallerie e le relative stazioni, per non pregiudicarne l'esercizio, e ciò in analogia a quanto previsto per le gallerie ferroviarie. Però, nelle stazioni meglio indicate allo scopo, saranno previsti ricoveri da costruire in modo da risultare accessibili, tanto direttamente dalle vie cittadine, quanto dalle stazioni adiacenti alle metropolitane.

Tali locali per ricovero potranno essere in tempo di pace adibiti ad altri usi (rimesse, alberghi diurni, magazzini, negozi, ecc.). Saranno previsti nel progetto dei ricoveri i provvedimenti di trasformazione ed eventuale rinforzo da adottare al momento della mobilitazione.

Il progetto dei ricoveri sarà compilato secondo le direttive che saranno stabilite dal Comitato centrale interministeriale per i ricoveri collettivi.

b) Nella eventualità che le gallerie metropolitane, di cui è previsto il mantenimento in esercizio durante il periodo bellico, possano, per cause non prevedibili, diventare inutilizzabili per il loro uso normale, ed allo scopo di non precludere la possibilità di usufruirne, nelle circostanze suddette, come ricoveri per la popolazione contro i bombardamenti aerei, dovranno le dette gallerie, nella maggiore misura possibile, essere al sicuro dagli effetti delle bombe di media potenza.

A tale scopo, quando e dove ciò sia compatibile colle modalità e difficoltà costruttive e colla realizzazione delle opere dal lato tecnico e finanziario, all'atto della progettazione per le gallerie, e particolarmente per le stazioni ed i corridoi di accesso, si procurerà:

1° di tenere il piano superiore delle coperture ad una conveniente profondità dal terreno naturale o dal piano stradale;

2° di adottare per le coperture piatta-bande in cemento armato;

3° di adottare per le massicciate stradali eventualmentre soprastanti, strutture in cemento per il manto e per il sottofondo, con una conveniente armatura con tondini di ferro.

Le dimensioni delle predette opere saranno, a titolo segnalativo, indicate dal Comitato centrale interministeriale per la protezione antiaerea, il quale disporrà inoltre, se del caso, le opere di rinforzo e protezione da adottare al momento della mobilitazione per tutti o parte di quei tratti di galleria e per gli accessi nei quali non si siano potute attuare le previdenze anzidette.

c) Gli stessi criteri costruttivi dovranno essere adottati, ovunque sia possibile e compatibile colle modalità e difficoltà costruttive e colla realizzazione delle opere dal lato tecnico e finanziario, per le altre gallerie di nuova costruzione, e, quando non siano applicabili per l'intero sviluppo della galleria, dovranno essere determinati i tratti che verranno attrezzati come ricoveri, escludendo, con opportuna compartimentazione interna, secondo i criteri di cui agli articoli seguenti, i tratti che non verranno utilizzati.

Quando occorra, si provvederà, inoltre, in relazione coll'altezza e natura del terreno soprastante, ad un rinforzo delle strutture, in sede di costruzione o prevedendo la formazione, all'atto della mobilitazione, di un ricarico artificiale al di sopra del terreno naturale od all'impiego contemporaneo di questi due mezzi precauzionali.

Le dimensioni della struttura e dello spessore degli strati sovrastanti di terreno naturale da adottare in pratica per le gallerie di cui sopra, saranno fissate dal Comitato centrale interministeriale per la protezione antiaerea.

I progetti di cui al primo comma del presente articolo conterranno norme che stabiliscano, sin dal tempo di pace, in dettaglio, tutti i mezzi da mettere in funzione ed i provvedimenti che possano prontamente adottarsi in caso di mobilitazione. A tale scopo, i materiali non deteriorabili più essenziali ed i macchinari devono essere provvisti fin dal tempo di pace e conservati possibilmente sul posto stesso d'impiego o, quanto meno, in prossimità.

Accessi.

Art. 2. — Nel caso contemplato dall'art. 1, lettera *a*), di ricoveri separati, ma adiacenti a particolari stazioni di metropolitane, si seguiranno per gli accessi, tanto dalla strada quanto dalle stazioni stesse, le norme da emanarsi relativamente ai ricoveri collettivi.

Nel caso di gallerie di cui all'art. 1, lettera *c*), per permettere una maggiore utilizzazione ed un rapido afflusso della popolazione, gli accessi ai ricoveri dovranno essere quanto più frequenti è possibile.

La larghezza degli accessi dovrà essere razionalmente proporzionata alla lunghezza del tratto servito.

Negli accessi che avvengono per mezzo di cunicoli o corridoi dovrà essere interposto un risvolto, a meno che non sia possibile, data l'ampiezza, prevedere con mezzi di mobilitazione la formazione di un risvolto mediante diaframmi.

Per tutti i detti accessi si dovranno possibilmente impiegare rampe invece di scale.

Chiusure.

Art. 3. — Nel caso di ricoveri separati, ma adiacenti a particolari stazioni metropolitane di cui all'articolo 1, lettera *a*), saranno seguite, sia per la resistenza delle coperture che per le chiusure, le norme da emanarsi per i ricoveri collettivi.

Per le gallerie di cui all'art. 1, lettera *c*), gli stessi accessi dovranno essere muniti di chiusura esterna atta a resistere agli effetti dei moti di aria prodotti dallo scoppio di comuni bombe che possono venire lanciate da aerei in vicinanza degli accessi medesimi ed all'urto di scheggie derivanti dalle bombe stesse.

La chiusura deve essere ubicata in posizione tale da escludere il tratto di galleria o di cunicolo che non è provvisto naturalmente, o con mezzi di mobilitazione, di una adeguata massa coprente e comunque arretrata rispetto all'imbocco, allo scopo di migliorare le condizioni di resistenza ai moti d'aria ed all'urto delle schegge.

Per accessi di piccole dimensioni la chiusura sarà costituita da semplici porte metalliche di adeguata solidità, a uno o più battenti ed a ventola, con cerniere ad asse orizzontale in alto, di facile manovra e di sagoma conveniente per permettere a porte aperte il transito al quale la galleria è destinata.

Per gli accessi di dimensioni notevoli, per i quali non sarebbe attuabile il tipo di chiusura sopra descritto, il relativo vano sarà

scompartito in parti con dimensioni limitate e facilmente chiudibili, pur lasciando libertà, a porte aperte, al transito ordinario. Ad esempio, all'atto della mobilitazione, si potrà chiudere con una parte fissa in muratura, cemento armato o metallica o in strutture miste, la zona soprastante alla altezza massima dei veicoli transitanti nelle gallerie in periodo normale, limitando le chiusure con porte alla zona sottostante debitamente scompartita.

Il sistema di chiusura anzidetto si applicherà anche per isolare i tratti di galleria che non rispondono alle condizioni di sicurezza di cui all'art. 1.

A conveniente distanza da questa chiusura esterna sarà costruita un'altra chiusura (interna) che avrà dispositivi analoghi, ma strutture molto più leggere, così da costituire una *camera d'aria* fra le due chiusure.

In essa troveranno posto gli irroratori di sostanze antigas e gli altri apprestamenti atti alla neutralizzazione dei gas che potessero infiltrarsi dalla chiusura esterna.

Dei mezzi e provvedimenti considerati nel presente articolo hanno carattere permanente: la provvista delle parti metalliche costituenti le chiusure, i vani delle murature e tutte le parti sporgenti e fisse da predisporre per il rapido e facile montaggio delle chiusure stesse.

Hanno invece carattere di mobilitazione: le forniture dei materiali da costruzione per la posa ed il completamento delle chiusure ed ogni altra opera e lavoro per dare le chiusure stesse in posto ed in perfetto stato di funzionamento secondo le disposizioni dell'autorità competente.

Pavimentazione.

Art. 4. — Il piano delle gallerie e degli accessi deve essere sistemato in modo da permettere il facile e sicuro transito della popolazione.

Pertanto le gallerie non pavimentate, per le quali è prevista la utilizzazione come ricoveri permanenti antiaerei, dovranno avere la massicciata conguagliata alla superficie con materiale minuto e portato fino a pochi centimetri dal piano del ferro.

I provvedimenti anzidetti hanno carattere permanente.

Ventilazione - Difesa contro i gas.

Art. 5. — La ventilazione deve servire ad assicurare nelle gallerie, quando funzionano come ricoveri, il ricambio dell'aria respirabile, oltre ad ostacolare la introduzione ed a provvedere alla diluizione dei gas tossici che eventualmente vi fossero penetrati.

Il ricambio sarà calcolato in base a volumi d'aria orari al minimo da mc. 1-2 per ogni persona ricoverata a seconda che la cubatura del vano interno della galleria è superiore od inferiore a mc. 4 per ogni persona ricoverata. Si considererà un minimo di due persone per ogni metro quadrato di superficie occupabile, riservando di stabilire caso per caso, in relazione colle caratteristiche di superficie e di cubatura della galleria-ricovero, la densità di occupazione per unità di superficie, che dovrà effettivamente adottarsi. Inoltre dovrà tenersi conto di mc. 10 d'aria orari per ogni fanale a combustione e di un volume orario d'aria, per ogni latrina, pari al triplo della cubatura della latrina stessa.

Alle due estremità di ciascun tratto di galleria da servire come ricovero verranno pertanto istallati dei gruppi motori ventilatori di adeguata potenza per assicurare, funzionando contemporaneamente, il ricambio d'aria della misura anzidetta.

I motori azionanti i ventilatori saranno elettrici; però i gruppi dovranno avere motori a benzina di riserva, che aspireranno l'aria necessaria al loro funzionamento, a mezzo di adatta tubazione, inserita nella conduttura d'aria, dopo i filtri o direttamente dall'interno del ricovero.

Lo scarico dei prodotti della combustione dovrà essere fatto direttamente all'esterno. In determinati casi e per i tratti di modesta lunghezza potranno ammettersi anche impianti di ventilazione a mano od impianti costituiti da un solo gruppo motore ventilatore.

I gruppi anzidetti saranno installati in apposito vano ricavato nei piedritti della galleria in vicinanza, verso l'interno, della posizione assegnata alle porte di chiusura di cui al precedente articolo 3.

La presa d'aria dall'esterno sarà fatta a mezzo di apposito condotto di aspirazione, che dovrà presentare almeno un gomito sboccante presso l'imbocco. Alla base del condotto verranno posti i filtri antigas formati da più elementi facilmente intercambiabili.

L'aria filtrata verrà distribuita all'interno con appositi canali da costruirsi ad opportuna altezza e muniti di appositi sbocchi regolabili in modo da creare una buona mescolazione dell'aria ambiente. Quando le caratteristiche tecniche delle gallerie non consentano una tale sistemazione, i canali verranno disposti al disotto dei marciapiedi, oppure sostituiti con tubazioni poste opportunamente in opera come materiali di mobilitazione.

La sezione dei condotti di aspirazione dovrà essere abbastanza ampia per limitare la resistenza al vento dell'aria e ridurre la potenza degli impianti.

La difesa dai gas tossici che eventualmente potessero infiltrarsi nel ricovero verrà affidata di norma alla maschera antigas, di cui ogni cittadino dovrà essere munito ed allenato a servirsi per tempo prolungato.

In corrispondenza delle camere d'aria dovranno esservi, tuttavia, prese d'acqua in comunicazione anche con serbatoi di cui al seguente art. 7, per innesto di tubazioni, allo scopo di provocare piogge d'acqua ed irrorazione in ordine a quanto previsto all'articolo 3.

Ciò non esclude che alla difesa anzidetta si possa ricorrere con altri adeguati provvedimenti di mobilitazione che la tecnica può consigliare.

Tenendo inoltre presente l'eventualità che i condotti di aspirazione sopra indicati possano essere seriamente danneggiati ed inutilizzabili per effetto dello scoppio di bombe e che l'azione dei filtri, per effetto dei gas tossici, per contro, venga rapidamente ad annullarsi, si predisporrà in sede di mobilitazione un impianto di aerazione per rigenerazione, del tutto indipendente dall'ambiente esterno.

I mezzi ed i provvedimenti dinnanzi descritti sono di carattere permanente fatta eccezione per quanto si riferisce ai macchinari, ai filtri ed ai mezzi di rigenerazione dell'aria e chimici, che sono di mobilitazione.

Illuminazione.

Art. 6. — Sarà di norma assicurata, sin dall'atto della costruzione della galleria, la sua illuminazione elettrica durante il periodo di funzionamento per il ricovero, mediante un impianto autonomo adeguato allo scopo. Tale impianto sarà azionato da dinamo od alternatore di adeguata potenza connesso agli impianti di ventilazione, di cui al precedente articolo.

In questo caso si provvederà, inoltre, all'impianto, come riserva di mobilitazione, di un adeguato numero di fanali a combustione.

Impianti accessori.

Art. 7. — Per far fronte alle necessità ed al soccorso delle persone ricoverate, per provvedere a demolizioni ed opere di sgombero di macerie e per depositi vari, occorre, per ciascun tratto di galleria da utilizzare come ricovero, il seguente gruppo di locali ed impianti a scopo igienico sanitario, comprendente:

a) un locale di medicazione con annesso vano per deposito di materiale sanitario e di protezione antigas;

b) latrine, almeno per otto posti ogni mq. 1500 di superficie come ricovero;

c) serbatoio per acqua potabile con capacità non inferiore a mc. 10 per ogni mq. 1500 di superficie utilizzabile come ricovero con condotte di distribuzione ai locali precedentemente indicati ed alle cabine;

d) un vano per deposito attrezzi da zappatore, materiali da incendi, sostanze neutralizzanti, filtri di ricambio, ecc.;

e) un impianto telefonico.

La costruzione dei locali e vani e gli impianti anzidetti costituiscono provvedimenti di carattere permanente, mentre le provviste degli attrezzi e degli altri materiali e l'arredamento sono di mobilitazione.

I vani ed i locali anzidetti possono essere utilizzati in tempo di pace per altri usi.

Gallerie funicolari e per usi diversi.

Art. 8. — Delle gallerie funicolari potranno in massima sistemarsi come ricovero solamente gli eventuali cunicoli in sotterraneo di accesso a stazioni ed i marciapiedi di stazioni pure in sotterraneo.

Valgono, per questi cunicoli e stazioni, e per le gallerie ad usi diversi, le norme generali contenute nei precedenti articoli, colle opportune limitazioni dipendenti dalla minore capacità del ricovero.

Progetti e modalità esecutive.

Art. 9. — Per ogni galleria da costruire nell'interno della città, o nelle immediate vicinanze, il concessionario della costruzione dovrà compilare due distinti progetti:

a) il progetto di costruzione, che riguarderà, oltre a tutte le modalità costruttive della galleria, vani e locali annessi, anche i mezzi ed i provvedimenti permanenti prescritti dalle presenti norme per il servizio di ricovero antiaereo.

Per gli elementi relativi allo spessore della massa coprente e alla robustezza delle chiusure si fa riferimento ai precedenti articoli 1 e 3;

b) il progetto di mobilitazione che riguarderà tutti i mezzi ed i provvedimenti di mobilitazione prescritti dalle presenti norme per il servizio di ricovero antiaereo (con relativo personale) ed anche tutte le operazioni necessarie per mettere questi in efficienza al momento del bisogno, secondo le disposizioni dell'autorità competente, portando la galleria dallo stato di servizio ordinario a quello di ricovero antiaereo.

I due progetti dovranno essere sottoposti, prima della esecuzione della galleria, all'approvazione del Comitato centrale, pel tramite del Comitato provinciale che esprimerà il proprio parere, salva, per il primo di essi, l'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici nei casi in cui sia richiesta ai termini delle leggi vigenti.

Il Comitato centrale potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio, tutte quelle varianti che riterrà necessarie negli impianti ed adattamenti per il servizio antiaereo, sia in sede di progetto, sia in corso di costruzione.

Il Comitato centrale, o per sua delegazione il Comitato provinciale, interverranno al collaudo delle varianti di cui sopra e, ove lo ritengano necessario, potranno chiedere l'assistenza del Servizio chimico militare, per quanto riguarda gli impianti di protezione antigas e di ricambio dell'aria.

A costruzione ultimata della galleria, l'esercente di essa dovrà tenere sempre al corrente il progetto di mobilitazione e provvedere alla costruzione delle dotazioni che ad esso si riferiscono.

E' in facoltà del Comitato centrale, direttamente od a mezzo del Comitato provinciale, di controllare il progetto e le dotazioni con periodiche ispezioni, e, se del caso, con qualche esercitazione intesa a mettere temporaneamente in assetto di difesa antiaerea qualche particolare sistema della galleria.

Modalità esecutive.

Art. 10. — Le spese derivanti dall'applicazione delle presenti norme, per quanto riguarda i mezzi ed i provvedimenti di carattere permanente, faranno carico al concessionario della costruzione.

Le spese che si riferiscono ai mezzi ed ai provvedimenti di mobilitazione faranno carico all'Ente che eserciterà la galleria.

Pertanto, nei corrispondenti preventivi e piani finanziari relativi alla costruzione ed all'esercizio, dovranno essere considerate le due categorie di spese, tenendo conto anche di eventuali introiti per utilizzazione di locali e vani in tempo di pace.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV, n. 1554.

Abrogazione dei Regi decreti 19 settembre 1935-XIII, n. 1735, e 6 aprile 1936-XIV, n. 927, relativi all'istituzione di Comandi in Africa Orientale ed alle denominazioni delle unità indigene dell'Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono abrogati i Regi decreti 19 settembre 1935-XIII, n. 1735, e 6 aprile 1936-XIV, n. 927, riguardanti rispettivamente la istituzione di Comandi in Africa Orientale e le nuove denominazioni delle unità indigene dell'Eritrea.

Art. 2. — È data facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana di stabilire la formazione di nuove unità organiche con le truppe che costituivano le unità coloniali disciolte.

Art. 3. — Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, foglio 112. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1936-XIV, n. 1555.

Finanziamento della Regia Azienda Monopolio Banane per l'acquisto di altre navi bananiere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, che istituisce il monopolio del trasporto marittimo, del commercio e della lavorazione industriale delle banane, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899;
Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1193, con cui si autorizza l'Azienda alla quale sono affidati i servizi di detto Monopolio a provvedersi di navi entro il limite di spesa di lire 30 milioni ed a contrarre un mutuo di corrispondente ammontare per il relativo finanziamento;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità che l'Azienda suddetta disponga di ulteriori mezzi di trasporto marittimo che la mettano in grado di provvedere compiutamente ai propri bisogni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — In aggiunta all'autorizzazione concessale con l'art. 1 del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1193, la Regia Azienda Monopolio Banane è autorizzata a provvedersi di altre navi occorrenti al proprio servizio entro il limite di spesa di ulteriori lire 30 milioni ed a contrarre, per il relativo finanziamento, una operazione di corrispondente importo, in base alle modalità che saranno stabilite fra l'Azienda stessa e l'Istituto finanziatore.

Art. 2. — Per l'operazione di finanziamento di cui all'articolo precedente, il Ministro per le finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato.

I contratti per la commessa delle navi nonchè le modalità relative alla operazione predetta sono approvati con decreti del Ministro per le colonie, di concerto con il Ministro per le finanze.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, foglio 110. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1936-XIV, n. 1556.

Autorizzazione al Ministro per le finanze ad emettere Buoni speciali del Tesoro in valuta estera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ravvisata l'opportunità di emettere speciali titoli di credito collocabili all'Estero per soddisfare ai bisogni dello Stato e dell'economia nazionale;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È data facoltà al Ministro per le finanze di emettere Buoni speciali del Tesoro, in valuta estera, con scadenza a 12, 18, 24 e 36 mesi da collocarsi su mercati stranieri.

Art. 2. — Il collocamento dei Buoni, di cui all'articolo precedente, sarà effettuato al saggio e con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 3. — I Buoni, di cui ai precedenti articoli, potranno essere al portatore o al nome, ed in questo caso trasmissibili per semplice girata. Essi saranno esenti da qualsiasi imposta o tassa italiana presente e futura.

Art. 4. — L'emissione ed il pagamento dei Buoni predetti sono operazioni formanti materia del servizio del Portafoglio dello Stato.

Art. 5. — Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto all'approvazione dei tagli dei Buoni, della loro forma, dei modelli, delle leggende e dei segni distintivi caratteristici.

Art. 6. — Tutti gli atti relativi alle emissioni dei Buoni, le ricevute di versamento, i certificati provvisori, i titoli definitivi e le girate per cessioni, nonchè gli atti relativi all'eventuale conferimento di incarichi per il collocamento dei Buoni stessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero sono esenti da ogni tassa di registro e bollo.

Art. 7. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre le necessarie variazioni di bilancio, a stipulare eventualmente convenzioni con l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per il collocamento dei titoli ed a provvedere a tutto quanto occorra per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, foglio 108. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1557.
Dichiarazione formale dei fini di n. 5 Confraternite della provincia di Pesaro.

N. 1557. R. decreto 25 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Pesaro:

1. Confraternita della Natività di Maria in S. Angelo in Lizzola;
2. Confraternita del SS. Rosario in S. Angelo in Lizzola;
3. Confraternita del SS. Sacramento in S. Angelo in Lizzola;
4. Confraternita della B. Vergine del Carmine nella frazione Talacchio del comune di Colbordolo;
5. Confraternita di S. Giovanni in Candelara.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1558.
Dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite del comune di Piegaro (Perugia).

N. 1558. R. decreto 25 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite, site nel comune di Piegaro (Perugia):

1. Confraternita della Morte nella frazione Castiglion Fosco;
2. Confraternita del Rosario nella frazione Castiglion Fosco;
3. Confraternita della Morte e SS. Sacramento nella frazione Cibottola;
4. Confraternita del SS. Rosario nella frazione Cibottola.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 2 luglio 1936-XIV, n. 1559.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Francescane Elisabettine, con Casa generalizia in Padova.

N. 1559. R. decreto 2 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Francescane Elisabettine, con Casa generalizia in Padova, e viene autorizzato il trasferimento, a favore del medesimo, di beni immobili del valore complessivo approssimativo di L. 1.300.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV.
Sostituzione del liquidatore del Consorzio calabrese delle cooperative di produzione e lavoro di Catanzaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1595, con il quale il Consorzio calabrese delle cooperative di produzione e lavoro di Catanzaro venne eretto in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto 29 novembre 1928, con il quale il Consorzio suddetto fu posto in liquidazione coatta, ai sensi del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, e ne fu nominato liquidatore il signor Giuseppe Colacino;

Visti i rapporti del prefetto di Catanzaro in data 28 aprile 1936 sull'andamento della liquidazione del Consorzio;

Visto il telegramma in data 6 luglio 1936, con il quale il Prefetto di Catanzaro propone la sostituzione dell'attuale liquidatore con il rag. Rocco Gagliardi;

Ritenuta l'opportunità di nominare un nuovo liquidatore che provveda alla sollecita definizione delle operazioni di liquidazione dell'Ente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rag. Rocco Gagliardi è nominato liquidatore del Consorzio calabrese delle cooperative di produzione e lavoro di Catanzaro, in sostituzione del sig. Giuseppe Colacino.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1936 - Anno XIV
Registro n. 2 Corporazioni, foglio 255.

(3506)

REGIO DECRETO 24 luglio 1936-XIV.
Nomina del presidente e del vice-presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Ritenuto che l'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Palermo »;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente e del vice-presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge e dell'art. 4 dello statuto organico dell'Ente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. Ugo Parodi Giusino, Duca di Belsito, ed il sig. comm. avvocato Agostino Nicchi, vengono nominati rispettivamente presidente e vice-presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1936 - Anno XIV
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 76.

(3520)

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV.

Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Ritenuto che l'Istituto per le case popolari di Napoli è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Napoli »;
Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge e dell'art. 4 dello statuto organico;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. comm. dott. Luigi Aperlo, è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Napoli.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1936 - Anno XIV
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 389.

(3522)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1936-XIV.

Riconoscimento dell'Istituto delle case popolari di Palermo come Istituto autonomo provinciale fascista.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il R. decreto 20 giugno 1920, con il quale l'Istituto per le case popolari di Palermo fu riconosciuto come corpo morale;
Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato Ente come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio di amministrazione del sopracennato Ente con delibera del 9 giugno 1936;

Decreta:

L'Istituto delle case popolari di Palermo è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Palermo ».
È approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale, composto di 27 articoli.
L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1936-XIV.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(3519)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1936-XIV.

Riconoscimento dell'Istituto delle case popolari di Napoli come Istituto fascista autonomo provinciale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il R. decreto 17 luglio 1908, con il quale l'Istituto per le case popolari di Napoli fu riconosciuto come corpo morale;
Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato Ente come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto lo schema di statuto organico approvato dal commissario governativo del sopracennato Ente con delibera del 25 giugno 1936;

Decreta:

L'Istituto delle case popolari di Napoli è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Napoli.
È approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale, composto di 27 articoli.
L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1936-XIV.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

(3521) *Il Ministro*: COBOLLI-GIGLI.

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1936-XIV.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35 nella zona della provincia di Perugia, delimitata dai seguenti confini:
Briganti strada comunale, Chiesa Monteacuto Cimitero vecchio, Galera, vocabolo Meolo, strada vecchia Pian di Nese sino alla biforcazione che va dal vocabolo Cerchielli. Cerchielli fosso Monestevole tagliando la strada nuova che va a Preggio in direzione del vocabolo Ranco. Ranco strada che conduce alla biforcazione del fosso Montesaldo e rio delle Tonne, biforcazione vocabolo Caimei, cortina Briganti;
Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1935 con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Perugia ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 30 giugno 1934 e 29 maggio 1935, in una zona della provincia di Perugia, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.
La Commissione venatoria provinciale di Perugia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1936 - Anno XIV

(3511) *Il Ministro*: ROSSONI.

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1936-XIV.

Determinazione della nuova misura dei compensi daziari per l'esercizio 1936-37.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 2 e 5 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124;
Ritenuto opportuno provvedere ad una maggiorazione del 15 % degli attuali compensi daziari in corrispondenza della media degli aggravi doganali e fiscali che hanno colpito le diverse materie prime impiegate nella fabbricazione di materiali metallici ammessi a fruire dei predetti compensi;
Sentito il Ministro per le finanze e il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

Decreta:

Per l'esercizio finanziario 1936-37 la misura dei compensi daziari previsti dagli articoli 2 e 5 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, è aumentata del 15 %.
Pertanto, il compenso daziario per le lamiere, le verghe sagomate e le verghe tonde (laminati e profilati) da L. 7,75 è portato a L. 8,91 (lire otto e centesimi novantuno) e quello per i tubi di acciaio senza saldatura e i forni ondulati da L. 20 è portato a L. 23 (lire ventitrè).
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° agosto 1936 - Anno XIV

(3508) *Il Ministro*: BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1936-XIV.

Autorizzazione alla stazione di soggiorno di S. Benedetto del Tronto ad applicare speciali contribuzioni sugli spettacoli e trattenimenti.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la domanda in data 3 febbraio 1935-XIII, con la quale il Commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione della Azienda autonoma della stazione di soggiorno di S. Benedetto del Tronto, in esecuzione di deliberazione adottata da quel disciolto Comitato locale in adunanza del 7 aprile 1934-XII, chiede la autorizzazione ad applicare speciali contribuzioni sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti;

Considerato che i proventi dell'imposta e del contributo speciale di cura si addimostrano insufficienti a fronteggiare tutte le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno in seduta del 25 maggio 1936-XIV;

Veduto l'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, modificato col R. decreto-legge 12 luglio 1934-XII, n. 1398, nonchè gli articoli 20 e 21 del regolamento approvato con R. decreto 12 agosto 1927-V, n. 1615;

Decreta:

L'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di S. Benedetto del Tronto è autorizzata ad applicare speciali contribuzioni sugli spettacoli e trattenimenti in misura non eccedente il sette per cento per gli spettacoli e trattenimenti, pei quali il diritto erariale è applicato in misura del dieci per cento, ed il dieci per cento per gli spettacoli cinematografici e misti di varietà e cinematografo e per i trattenimenti sportivi.

Il prefetto di Ascoli Piceno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro per le finanze*: BIANCHINI.

p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI.

(3507)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 agosto 1936-XIV - N. 170.

S. U. A. (Dollaro)	12,705	Olanda (Fiorino)	8,6356
Inghilterra (Sterlina)	63,88	Polonia (Zloty)	239,50
Francia (Franco)	83,70	Spagna (Peseta)	—
Svizzera (Franco)	414 —	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,55	Rendita 3,50 % (1906)	75,275
Austria (Shilling)	2,384	Id. 3,50 % (1902)	72,05
Belgio (Belga)	2,14	Id. 3 % lordo	52,20
Canadà (Dollaro)	12,70	Prest. redim. 3,50 % - 1934	75,65
Cecoslovacchia (Corona)	52,57	Obbl. Venezie 3,50 %	88,025
Danimarca (Corona)	2,8565	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,025
Germania (Reichsmark)	5,1046	Id. id. 5 % - Id. 1941	100 —
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89,875
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,80
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	94,875

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per conversione di titolo del consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 13.

È stata chiesta la conversione in Prestito redimibile 3,50 % (1934) del certificato del consolidato 5 % n. 299.099 della rendita annua di L. 400, intestato ad Amici Angelo di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre domiciliato a Quindici (Avellino).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3496)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto e la nuova delimitazione del comprensorio del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano delle provincie di Benevento, Napoli e Campobasso.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 18 agosto 1936-XIV, n. 5587, sono stati modificati i decreti Ministeriali 30 gennaio 1928, n. 759 e 22 gennaio 1932, n. 3191, concernenti rispettivamente l'approvazione dello statuto e la nuova denominazione del comprensorio del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano, nelle provincie di Benevento, Napoli e Campobasso.

(3493)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica in destra del Sele in provincia di Salerno.

Con decreto 18 agosto 1936-XIV, n. 3111, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stato approvato, con modifiche, il nuovo statuto del Consorzio di bonifica in destra del Sele e degli utenti delle acque del fiume Tusciano (Salerno), deliberato dagli interessati in data 29 marzo 1936.

(3494)

Costituzione del Consorzio di irrigazione « Della Fognatura » in provincia di Novara.

Con R. decreto 9 luglio 1936, n. 2102, registrato alla Corte dei conti il 30 st. m., al registro n. 13, foglio 179, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, come Consorzio di miglioramento fondiario, il Consorzio d'irrigazione « della Fognatura », con sede nel comune di Bellinzago Novarese, in provincia di Novara.

La proposta di costituzione del Consorzio, che ha un comprensorio di ettari 3.94.90, fu deliberata nell'assemblea generale dei proprietari interessati, tenuta in Bellinzago Novarese il 9 febbraio 1936.

(3495)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Si comunica che il giorno 20 luglio 1936-XIV, venne attivato il servizio telegrafico nella Agenzia postale di Breuil (comune di Valtournanche) provincia di Aosta.

(3498)

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 18 luglio 1936-XIV, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Brugine, provincia di Padova.

(3497)

Si comunica che il giorno 5 luglio 1936-XIV, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Lorsica, provincia di Genova.

(3499)

Si comunica che il giorno 24 giugno 1936-XIV, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Montesoro, provincia di Catanzaro.

(3500)

Si comunica che il giorno 7 luglio 1936-XIV, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Celle Macra, provincia di Cuneo.

(3501)

Si comunica che il giorno 29 giugno 1936-XIV, venne attivato il posto fonotelegrafico comunale a Campodonico, frazione del comune di Fabriano, provincia di Ancona, con collegamento all'Ufficio postale telegrafico di 1ª classe di Fabriano.

(3502)

Si comunica che il giorno 28 giugno 1936-XIV, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di San Ruffillo Fuori, provincia di Bologna.

(3503)

Si comunica che il giorno 25 giugno 1936-XIV, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Dozza, provincia di Bologna.

(3504)

Si comunica che il giorno 10 luglio 1936-XIV, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Ponteromito, provincia di Avellino.

(3505)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa l'« Edilizia di Modugno » con sede in Modugno, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(3516)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della Cassa rurale di Grottammare (Ascoli Piceno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale *si è provveduto* allo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale operaia di Grottammare (Ascoli Piceno);

Dispone:

L'avv. Salvi Pio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di Grottammare (Ascoli Piceno) ed i signori De Angelis avv. Tito Giuseppe, Ruffini rag. Alessandro e Monti Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati nel titolo VII, capo II del ripetuto R. decreto- legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3476)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone (Campobasso).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a confermare lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone (Campobasso) già disposto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste; ed a sciogliere il Consiglio sindacale della Cassa agraria stessa ai sensi del titolo VII, capo III del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto 26 dicembre 1935-XIII con il quale il Ministro per l'agricoltura e per le foreste nominava il signor avv. Paolo Jovine Commissario governativo della Cassa agraria predetta, in sostituzione del signor Mario Loreto;

Considerato che detto commissario Loreto non ha ancora provveduto ad effettuare le dovute consegne al suo successore avv. Jovine;

Considerata, pertanto, l'urgente necessità di adottare provvedimenti atti a definire la situazione giuridica della Cassa agraria indicata, mediante sostituzione, nell'ufficio di commissario, tanto del signor Mario Loreto, quanto del signor avv. Paolo Jovine;

Dispone:

Il cav. Cristinziano Pannunzio fu Pietro è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone (Campobasso) ed i signori D'Anselmo Nicola di Michele, De Curtis Adamo di Giuseppe e Greco Ernesto sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II del ripetuto R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3477)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza per la Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti « San Giorgio » di Pereto (Aquila).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti « San Giorgio » di Pereto (Aquila);

Dispone:

Il dott. Luigi Pelosi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti « San Giorgio » di Pereto (Aquila) ed i signori Sciò Giovanni, Penna Giovanni e Letizia dott. Francesco sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II del ripetuto R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3478)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza per la liquidazione del Piccolo credito agricolo cattolico melitese di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il decreto del Capo del Governo dell'11 agosto 1936-XIV, in corso di pubblicazione, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Piccolo credito agricolo cattolico melitese di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) e dispone la messa in liquidazione del medesimo con le norme di che al titolo VIII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

In conformità del disposto dell'art. 66 del Regio decreto-legge suddetto;

Nomina

il sig. Pietro Foti a commissario liquidatore; i signori avv. Francesco Tropea di Pietro, avv. Vincenzo Lasco di Federico, dott. Ubaldo Familiari a membri del Comitato di sorveglianza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3479)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.